

2 09



ESENTE REGISTRAZIONE-I

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G. n. 12290/02

SEZIONI UNITE CIVILI

composta dagli ill.mi sigg. magistrati

Cron. 27207

Dott. Giovanni PRESTIPINO	Primo Presidente f.f.	Rcp.
Dott. Antonino ELEFANTE	Pres. di Sezione	
Dott. Mario Rosario MORELLI	Pres. di Sezione	
Dott. Michele D' ALONZO	Cons. Relatore	
Dott. Antonio MERONE	Consigliere	
Dott. Francesco Maria FIORETTI	Consigliere	
Dott. Francesco FELICETTI	Consigliere	Ud. 13 ottobre 2009
Dott. Umberto GOLDONI	Consigliere	
Dott. Luigi MACIOCE	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

(1) il MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

(2) l' AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

entrambi

OGGETTO

Commissione Tributaria Regionale
Rimborso dell' imposta sul valore aggiunto (IVA) corrisposta per acquisiti inerenti attività esente.

1073
2009



elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende

RICORRENTI

contro

la s.r.l. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO (INI), con sede in Roma alla Via Torino n. 122, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Alessandro Farnese n. 7 presso lo studio degli avv. Claudio BERLIRI e Alessandro COGLIATI DEZZA che la rappresentano e difendono in forza della procura speciale per notar Ambrosone di Roma del 29 maggio 2002

CONTRORICORRENTE

avverso

la sentenza n. 62/19/01 depositata il 21 settembre 2001 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (notificata il 28 febbraio 2002).

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2009 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;

sentite le difese delle amministrazioni ricorrenti, svolte dall' avv. Verdiana FEDELI dell' Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vincenzo GAMBARDELLA, il quale ha concluso



per il rigetto del primo motivo e per la rimessione degli atti alla sezione semplice; in subordine, per l' accoglimento degli altri motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.r.l. ISTITUTO NEURO-TRAUMATOLOGICO ITALIANO (INI) (nel domicilio eletto) il 29 aprile 2002 (depositato il 13 maggio 2002), il MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE e l' AGENZIA delle ENTRATE - premesso che detta società aveva impugnato il "silenzio rifiuto formatosi" sulla sua istanza di "rimborso" della somma di £. 2.266.449.920 che "asseriva di avere indebitamente corrisposto negli anni 1995 e 1996 a titolo di IVA sugli acquisti di beni destinati in modo esclusivo all' esercizio di attività esente" perché le relative "operazioni di acquisto dovevano ... ritenersi esenti" da detta imposta "ai sensi dell' art. 13, parte B), lett. c) della Direttiva n. 77/388/CEE", immediatamente applicabile e "prevalente rispetto all' art. 10 del DPR n. 633/72 che non ricomprendeva ... la fattispecie tra i casi di esenzione" -, in forza di due motivi, chiedevano di cassare (con refusione delle spese) la sentenza n. 62/19/01 depositata il 21 settembre 2001 (notificata il 28 febbraio 2002) con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio - decidendo sui gravami avverso la decisione (460/28/00) della Commis-



sione Tributaria Provinciale di Roma, di parziale accoglimento del ricorso della contribuente - aveva rigettato l' appello dell' Ufficio e recepito "quello incidentale" della società.

Nel controricorso notificato il 3 giugno 2002 (depositato il 17 giugno 2002), la società intimata instava per il rigetto dell' avversa impugnazione, con refusione delle spese del giudizi; il 2 novembre 2005 la stessa società depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

Con ordinanza del 10 settembre 2004 la sezione tributaria della Corte rimetteva gli atti a queste sezioni unite ritenendo che il Ministero e l' Agenzia avessero sollevato "una questione di carenza di giurisdizione del giudice davanti al quale era stato incardinato il processo" avendo dedotto che "l' azione avrebbe dovuto essere esercitata davanti al giudice ordinario, in quanto la controversia non avrebbe ad oggetto un rapporto d' imposta".

Con provvedimento depositato il 7 marzo 2006, di poi, queste sezioni unite rinviavano la causa (chiamata per l' udienza del primo dicembre 2005) a nuovo ruolo "in attesa della pronuncia della Corte Europea di Giustizia sulle questioni sollevate con la [propria] ordinanza 1015/2005".



Il primo ottobre 2009 le amministrazioni pubbliche depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va rilevata e dichiarata ex officio l' inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero per non avere lo stesso (dedotto di aver) preso parte a precedente grado o fase del giudizio né allegato (e provato) di essere titolare di un qualche rapporto giuridico che - come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.: II, 23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n. 10341; III, 26 gennaio 2006 n. 1692; II, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965; II, 13 settembre 2004 n. 18346; II, 29 aprile 2003 n. 6649; II, 4 febbraio 2002 n. 1468; II, 23 novembre 2001 n. 14910) - lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse (art. 100 c.p.c.), ad impugnare.

In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero (dell' Economia e) delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra le quali, l' Agenzia delle Entrate) - le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base all' art. 1 del DM 28 dicembre 2000 - operato dal titolo quinto, capo secondo, del D. Lg.vo 30 luglio 1999



n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività: nel caso, giusta quanto si legge nella sentenza impugnata, l' appello è stato depositato «il 19 marzo 2001», quindi proposto in epoca successiva alla data di operatività detta per cui il rapporto sostanziale (afferrante a richiesta di rimborso dell' imposta sul valore aggiunto corrisposta negli anni 1995-1996) e quello processuale si sono trasferiti in capo all' Agenzia.

2. Con la decisione gravata, la Commissione Tributaria Regionale - riportate "ampiamente" le "tesi delle parti" - ha rigettato l' impugnazione dell' Ufficio ed accolto quella incidentale della società osservando:

- "la VI Direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1977, all' art. 13, art. B), lett. c) dispone l' espleta esenzione dall' IVA per le forniture di beni destinati, in via esclusiva, ad una attività esentata a norma dello stesso articolo, ove gli stessi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione";

- "nel caso ..., come risulta dagli atti, l' attività della ... ricorrente rientra certamente nella predetta ipotesi contemplata nella Direttiva comunitaria";



- "per quanto concerne ... la diretta applicabilità della direttiva comunitaria nell' ordinamento dello stato italiano, ... perdura tuttora l' assenza di una legge di trasposizione integrale delle predette norme di esenzione, avendo lo stato italiano provveduto soltanto ad un parziale e settoriale recepimento della VI Direttiva con la legge 13 maggio 1999 n. 133";

"in assenza di tale normativa ... la Corte di Giustizia CEE, con sentenza del 25 settembre [recto: giugno] 1997, ha esplicitamente riconosciuto che gli stati membri sono tenuti ad esonerare le forniture di beni destinati esclusivamente ad una attività esentata".

In conseguenza, il giudice tributario di appello ha affermato:

"l' applicazione diretta della VI Direttiva comunitaria e le sentenze interpretative ... emesse dalla Corte di Giustizia, nonché le sentenze della stessa Corte Costituzionale (... n. 383 del 4 luglio 1989) che hanno statuito che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, fanno ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso della ... contribuente", anche quanto alla parte ("IVA assolta per gli acquisti di beni o servizi destinati ad attività non esenti") esclusa dalla Commissione



Tributaria Provinciale non avendo l' Ufficio obiettato "nulla" in ordine all' affermazione della ricorrente di "aver chiesto ... il rimborso soltanto l' IVA non detratta indebitamente assolta sugli acquisti effettuati nel biennio 1995-96 e relativi esclusivamente all' attività esente".

3. L' Agenzia chiede di cassare tale decisione in base a due motivi (il secondo dei quali proposto in "subordine").

A. Con il primo la ricorrente denuncia (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) "violazione e falsa applicazione" degli artt. 17, comma 1, e 18, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e dell' art. 2033 cod. civ. adducendo che la Commissione Tributaria Regionale "non avrebbe dovuto accogliere la domanda di rimborso formulata dalla società" stante la sua "carezza di legittimazione ad agire, per non essere stato il soggetto passivo dell' imposta di cui chiedeva il rimborso" in quanto "cessionaria dei beni che assumeva destinati all' esercizio esclusivo di attività esenti" per cui l' imposta "era stata dalla stessa corrisposta al cedente e da questo versata all' erario in forza dell' art. 17" detto: "la società", pertanto, "avrebbe dovuto agire nei confronti del cedente" e non di essa "amministrazione".



Gli enti ricorrenti aggiungono che, "in ogni caso", giusta il principio affermato da queste sezioni unite (sentenza 14 maggio 2001 n. 208, per la quale "il consumatore finale, siccome estraneo al rapporto d' imposta IVA, non può adire le commissioni tributarie, ma è tenuto a rivolgersi ... esclusivamente al giudice ordinario"), la società, "se avesse comunque voluto agire" nei loro confronti, avrebbe dovuto instaurare la relativa controversia "davanti al giudice ordinario e non ... alle commissioni tributarie".

B. Con l' altro (subordinato) motivo la stessa Agenzia denuncia "violazione e falsa applicazione" dell' art. 13, parte B, lett. c) della direttiva n. 77/388/CEE, "dei principi generali in tema di efficacia degli atti CE" nonché "motivazione insufficiente" adducendo:

- l' inciso "alle condizioni da essi" (cioè "gli stati membri") "stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso", contenuto nella norma comunitaria, esclude che la stessa "possa trovare diretta applicazione, essendo demandato al legislatore nazionale la individuazione concreta delle modalità necessarie per evitare abusi ed assicurare una corretta applicazione";



- il giudice a quo, "in ogni caso", ha "erroneamente applicato la citata disposizione" in quanto questa "prevedeva l' obbligo per gli stati membri di esonerare dall' IVA le forniture di beni destinati esclusivamente ad un' attività esente 'ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto e deduzione'" per cui era "onere della società" (che "non ha fornito alcuna prova" del relativo "presupposto essenziale", in quanto "il legislatore comunitario aveva voluto ... evitare che l' acquisto di un bene in esenzione da imposta provenisse da una precedente cessione imponibile" che aveva "dato luogo ad una detrazione per il precedente cessionario", "in seguito cedente del medesimo bene") "dimostrare" (a) che "l' IVA assolta era relativa ad acquisti di beni destinati esclusivamente ad un' attività esente" e (b) che "i medesimi beni non avevano già formato oggetto di un diritto a deduzione".

4. La società (in sintesi) oppone:

- l' "eccezione" secondo la quale essa avrebbe dovuto "agire nei confronti del cedente e non ... dell' Amministrazione" è "inammissibile" ("in quanto sollevata per la prima volta in sede di legittimità") non avendo l' Ufficio, "nei precedenti gradi di merito", mai contestato la sua "legittimazione" a chiedere il "rimborso dell' IVA";



- "il rimborso in questione, in quanto diretto a sopperire ... ad una mancata detrazione, non poteva che essere rivolto nei confronti dell' Amministrazione", non essendo essa "un consumatore finale" ma un "soggetto IVA titolare di rapporti attivi e passivi nei confronti dell' Amministrazione ... per il quale la detrazione dell' imposta pagata costituisce una componente dell' imposta ... dovuta ai sensi dell' art. 19 DPR 633/72";

- "in un procedimento di infrazione" la Corte di Giustizia CEE (sentenza 25 giugno 1977 in causa C-45/95) ha accertato la "grave mancanza del legislatore italiano in ordine all' omessa e comunque erronea attuazione della direttiva", in particolare quanto "agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE".

5. Il ricorso dell' Agenzia deve essere **accolto** nei limiti, in appresso indicati, in cui risulta fondato.

A. In via preliminare va osservato che l' "eccezione" di difetto di giurisdizione - per la quale, secondo la ricorrente, la società, "se avesse comunque voluto agire" nei suoi confronti, avrebbe dovuto instaurare la relativa controversia "davanti al giudice ordinario e non ... alle commissioni tributarie" - è, in primo luogo, inammissibile perché contraria al principio afferma-



to da queste sezioni unite (sentenza 9 ottobre 2008 n. 24883; ribadito, *cx aliis*, nelle decisioni: 20 novembre 2008 n. 27531; 2 dicembre 2008 n. 28545; 9 marzo 2009 n. 5624; 30 marzo 2009 n. 7581; 25 maggio 2009 n. 11986) secondo cui l' omessa contestazione in sede di appello della giurisdizione del giudice di primo grado ne implica il *definitivo radicamento* innanzi al plesso giurisdizionale originariamente adito con formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione, anche indipendentemente dalla pronuncia espressa sulla giurisdizione stessa dal parte del giudice di primo grado, principio che, *de plano*, regola anche la specie (sentenza resa in processo celebrato innanzi al giudice tributario),

sia per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura civile operato (in via generale) dal secondo comma dell' art. 1 D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (*"i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile"*),

sia, in particolare, in forza della specifica previsione di applicazione (*"si applicano"*) delle *"disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile"* (*"escluso l' art. 337"*) - tra cui è compreso il secondo comma dell' art. 329 (*"l' impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate"*) - alle *"impugnazioni"* anche *"delle sentenze delle*



commissioni tributarie", disposta dall' art. 49 ("disposizioni generali applicabili") dello stesso D. Lg.vo,

sia, infine, per la mancanza, in quest' ultimo, di qualsivoglia previsione contraria od ostantiva.

La medesima "eccezione", di poi, è comunque priva di fondamento perché - come ripetutamente statuito da questa Corte (sentenze 19 marzo 1990 n. 2281 e 13 dicembre 1991 n. 13446, da cui ultima gli *excerpta* che seguono) e ribadito (a) con sentenza 4 giugno 2002 n. 8090 (per la quale "in materia di crediti IVA la giurisdizione tributaria è individuata dall' oggetto della domanda e non dal soggetto titolare del credito; la domanda di pagamento di un credito IVA, contestato dall' Amministrazione, appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie"), (b) con ordinanza (ex art. 375 c.p.c.) 19 novembre 2007 n. 23835 (l' "attribuzione alla giurisdizione tributaria è dalla legge disposta in ragione dell' oggetto della domanda e non del soggetto titolare del credito, il quale ben può essere, quindi, il cessionario che assume la stessa posizione riservata al contribuente creditore originario") e (c) con le recenti Cass., un., 20 gennaio 2009 nn. 4813-4814 - «appartiene ... alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie» [ivi, *ratione temporis*, «ai sensi dell' art. 1, lett. d) del DPR 26 ottobre 1972 n. 636»], «la doman-



da proposta nei confronti dell' amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo di imposta sul valore aggiunto, una volta che ... ne sia rifiutato il rimborso, senza che la giurisdizione del giudice tributario possa venir meno per essere stato proposto il ricorso da soggetto d' IVA (cessionario del bene o committente del servizio), invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario, atteso che esulano dal tema della giurisdizione e sono ad essa gradate le questioni relative alla legittimazione attiva ed all' ammissibilità della domanda».

Per le esposte considerazioni va, con aderente declaratoria, confermata la giurisdizione del giudice tributario sulla controversia.

B. Questa ha ad oggetto (*petitum*) la richiesta di rimborso, avanzata dalla società resistente, delle somme versate a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) portata dalle fatture relative agli "acquisti" dalla stessa effettuata negli anni 1995 e 1996: la stessa è fondata (*causa petendi*) unicamente sulla "diretta applicabilità dell' art. 13, parte B, lett. c) della sesta direttiva CEE" n. 388 del 1977.

B.1. Il giudice di appello, come riportato, ha ritenuto che, pur perdurando "nell' ordinamento dello stato italiano, ... l' assenza di una legge di trasposizio-



ne integrale delle predette norme di esenzione" ("avendo lo stato italiano provveduto soltanto ad un parziale e settoriale recepimento della VI Direttiva con la legge 13 maggio 1999 n. 133") "l' applicazione diretta" della Direttiva, nonché "le sentenze interpretative ... emesse dalla Corte di Giustizia, nonché le sentenze della stessa Corte Costituzionale (... n. 383 del 4 luglio 1989) che hanno statuito che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario", "fanno ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso della ... contribuente" in quanto

(1) la norma dell' art. 13 detto "dispone l' esplicita esenzione dall' IVA per le forniture di beni destinati, in via esclusiva, ad una attività esentata a norma dello stesso articolo, ove gli stessi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione" e

(2) "nel caso ..., come risulta dagli atti, l' attività della ... ricorrente rientra certamente nella predetta ipotesi contemplata nella Direttiva comunitaria".

La richiesta di rimborso dell' imposta avanzata dalla società e la statuizione del giudice tributario di appello di integrale accoglimento della stessa, quindi,



si fondano unicamente sull' "applicazione diretta" di disposizioni comunitarie.

B.2. La tesi (patrocinata dalla società e condivisa della Commissione Tributaria Regionale) secondo cui l' art. 13, parte B, lett. c) della sesta direttiva CE n. 388 del 1977 "dispone l' esplicita esenzione dall' IVA per le forniture di beni destinati, in via esclusiva, ad una attività esentata a norma dello stesso articolo, ove gli stessi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione" è errata: con ordinanza (adottata perché "la soluzione" delle questioni sottoposte al suo esame "non dà adito ad alcun ragionevole dubbio") resa il 6 luglio 2006 nelle cause riunite C-18/05 e C-155/05 - "a-venti ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte ..., ai sensi dell' art. 234 CE, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (C-18/05) e dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze (C 155/05)" -, infatti, la Corte di Giustizia CE ha (testualmente) statuito che "la prima parte dell' art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE" ("in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme") "dev' essere interpretata nel senso che l' esenzione da essa previ-



sta" - specificamente invocata dalla società e riconosciuta dal giudice a quo nella sentenza impugnata - "si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un' attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l' imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell' acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione".

Peraltro nella sentenza del 25 giugno 1997 (causa C-45/95), posta dalla Commissione Tributaria Regionale a fondamento della sua decisione, la Corte comunitaria ha accertato soltanto che "la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme", per avere "istituito e mantenendo in vigore una normativa che non esenta dall' imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni che erano destinati esclusivamente all' esercizio di un' attività esentata o in altro modo esclusi dal diritto a detrazione", ma non ha affatto avallato l' assunta esenzione dall' imposta sul valore aggiunto degli acquisti di beni o di servizi,



quand' anche "destinati esclusivamente all' esercizio di un' attività esentata o in altro modo esclusi dal diritto a detrazione".

B.3. "Secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia l' obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l' obbligo, loro imposto dall' art. 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE), di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire tale adempimento valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell' ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali" (Cass., un.: 17 novembre 2008 n. 27310, da cui gli excerpta, nonché 18 dicembre 2006 n. 26948) per cui "il giudice statale", "nell' applicare il diritto nazionale" ("a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva"), "deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalità della direttiva, onde garantire la piena effettività della direttiva stessa e conseguire il risultato perseguito da quest' ultima, così conformandosi all' art. 249, comma 3, del Trattato (v., tra le altre, sent. 13 novembre 1990, C - 106/89, *Marleasing sa*; sent. 25 febbraio 1999, causa C - 131/97, *Carbonari*; sent. 5 ottobre 2004, n. da C - 397/01 a C - 403/01, *Pfeiffer*; sent. 7 settembre



2006, n. da C - 187/05 a C- 190/05, Areios Pagos)”:
“nella evoluzione della giurisprudenza comunitaria”, in-
fatti, “ il principio della interpretazione conforme del
diritto nazionale, pur riguardando essenzialmente le
norme interne introdotte per recepire le direttive comu-
nitarie in funzione di una tutela effettiva delle situa-
zioni giuridiche di rilevanza comunitaria quale strumen-
to per pervenire anche nell’ ambito dei rapporti inter-
privati alla applicazione immediata del diritto comuni-
tario in caso di contrasto con il diritto interno, così
superando i limiti del divieto di applicazione delle di-
rettive comunitarie immediatamente vincolanti non tra-
sposte nei rapporti orizzontali - non appare evocato
soltanto in relazione all’ esegesi di dette norme inter-
ne, ma sollecita il giudice nazionale a prendere in con-
siderazione tutto il diritto interno ed a valutare, at-
traverso l’ utilizzazione dei metodi interpretativi dal-
lo stesso ordinamento riconosciuti, in quale misura esso
possa essere applicato in modo da non addivenire ad un
risultato contrario a quello cui mira la direttiva”.

In forza della richiamata regola di effettività del
diritto comunitario il principio affermato dalla Corte
di Giustizia CE indicato al precedente punto B.2. deve
essere applicato direttamente da questa Corte atteso che
è tuttora in contestazione tra le parti il punto fonda-



mentale della controversia (necessario presupposto logico giuridico del diritto azionato) concernente la supposta esenzione dall' imposta sul valore aggiunto degli "acquisti" effettuati dalla società (pur se esercente un' attività esente dalla stessa imposta) e che (Cass. III, 15 aprile 2008 n. 9878, sulla scia di Cass., un., n. 26948 del 2006, citata, per la quale, in generale, "la contestazione da parte dell' ufficio dell' invocabilità" di una norma comunitaria [univocamente ravvisabile, nel caso, nel secondo motivo di ricorso dell' Agenzia], "vale a introdurre, anche in sede di legittimità, l' indagine sul presupposto per l' esenzione del tributo ... contemplato da quella norma", "indipendentemente dalle ragioni poste a base della relativa deduzione") nel giudizio di cassazione la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata dalla deduzione di uno specifico motivo, dovendo essere effettuata d' ufficio, come nei casi di *ius superveniens* o di modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.

B.4. In conseguenza e per effetto della vincolante interpretazione (*supra sub B.2.*) delle afferenti norme comunitarie adottata dalla Corte di Giustizia - direttamente applicabili nell' ordinamento nazionale - la sentenza impugnata deve essere cassata per avere la stessa



erroneamente affermato la spettanza alla società intimata del chiesto rimborso dell' imposta sul valore aggiunto dalla stessa corrisposta per l' acquisto di beni e/o di servizi inerenti la sua attività di impresa e la causa (siccome non bisognevole di nessun ulteriore accertamento fattuale), ai sensi dell' art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito da questa Corte con il rigetto (in conformità, peraltro, a precedenti statuizioni sulla medesima questione: cfr. Cass., un.: 31 luglio 2008 n. 20752 [in controversia in cui "la Commissione Tributaria Regionale ... confermava il diritto della Casa di cura ... ad ottenere il rimborso delle somma versate a titolo di IVA sugli acquisti necessari per l' esercizio di attività esenti da IVA"]; 30 luglio 2008 n. 20595 [in controversia avente ad oggetto il silenzio rifiuto formatosi sull' "istanza" con cui una società esercente "attività di ricovero e di cura ospedaliera" aveva chiesto il "rimborso della somma ... versata ... a titolo di IVA per l' acquisto di beni indispensabili per l' esercizio della sua attività"], nonché le decisioni nn. 4813-4814 di queste sezioni unite, già citate) della domanda di primo grado della società stessa.

5. Le spese dell' intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell' art. 92, secondo comma, c.p.c., avendo lo stesso ad oggetto (cfr.



Cass., un. n. 20752 e n. 20595 del 2008, citt.) una "questione molto dibattuta e definita solo con l' intervento della Corte Europea".

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; accoglie il ricorso dell' Agenzia per quanto esposto in motivazione; dichiara la giurisdizione del giudice tributario; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della società; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell' intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2009.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dr. Michele D'ALONZO)

IL PRIMO PRESIDENTE f.f.

(dr. Giovanni PRESTIPINO)

A CAUSA DELL' IMPEDIMENTO DEL
PRESIDENTE GIOVANNI PRESTIPINO
LA SENTENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO
132 C.P.C. VIENE SOTTOSCRITTA
DAL PRESIDENTE ANTONINO EUFFANTE

Antonino Euffante

Deposito in Cassazione
23 DIC. 2009